

coordinamento della finanza pubblica, incide sulle politiche di revisione della spesa delle Amministrazioni che hanno fatto maggior ricorso a tale modulo organizzativo.

Nella stessa logica, un'attività di profonda razionalizzazione richiede il quadro delle società strumentali partecipate dalle Amministrazioni statali nel cui ambito andrebbe attentamente valutata, da un lato, la funzione strategica e l'essenzialità delle partecipazioni e, dall'altro, il rapporto tra le funzioni esercitate e quelle tipiche dell'Amministrazione di riferimento. La compresenza, infatti, di strutture ministeriali e società partecipate, quando non sia finalizzata a fornire ben identificati servizi alla collettività, non consente di distinguere con immediatezza i rispettivi ambiti di competenza, duplicando, talvolta, costi e funzioni.

Appare questa la via prioritaria, non certamente facile e priva di ostacoli, che si dovrà percorrere con decisione e rapidità per reperire le risorse necessarie a finanziare i programmi diretti al sostegno della crescita, orientando le leve di bilancio verso obiettivi che superino il solo rigore, ma restando entro profili compatibili con i vincoli posti dall'appartenenza all'Europa e, soprattutto, con l'urgenza di riassorbire l'eccesso di debito, altrimenti a carico delle generazioni future.

PAGINA BIANCA

## **DECISIONE**

### **SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

Comunicata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato  
della Repubblica il 26 giugno 2014 (documento XIV, n. 2)



La

# Corte dei Conti

N. 7/SSRRCO/PARI/14

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte Raffaele Squitieri  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

*Giorgio Clemente, Pietro De Franciscis, Mario Falcucci, Ernesto Basile, Adolfo T. De Girolamo, Enrica Laterza, Anna Maria Carbone, Carlo Chiappinelli;*

Consiglieri:

*Simonetta Rosa, Ermanno Granelli, Antonio Frittella, Giovanni Coppola, Mario Nispi Landi, Enrico Flaccadoro, Vincenzo Palomba, Cinzia Barisano, Luigi Pacifico, Luisa D'Evoli, Natale A.M. D'Amico, Francesco Targia, Clemente Forte, Maria Teresa D'Urso, Donatella Scandurra, Alessandra Sanguigni, Giuseppe M. Mezzapesa, Salvatore Tutino;*

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 e sui conti ad esso allegati, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale. 18 ottobre 2001, n. 3*”;

vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante “*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*”;

vista la legge 24 dicembre 2012 n. 243, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*”;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*”, nonché l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti;

visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303, in materia di organizzazione del Governo, come successivamente modificati ed integrati;

visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, con la quale è stato approvato il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”*;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2012, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;

vista la legge 4 ottobre 2013, n. 117, recante *“Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013”*;

visto il decreto 21 ottobre 2013, recante la ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013;

uditi nella pubblica udienza del 26 giugno 2014 il relatore, Presidente di sezione Enrica Laterza, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Salvatore Nottola

Ritenuto in

## F A T T O

Il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2014. In attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, il Rendiconto è stato trasmesso per la prima volta in formato dematerializzato, tramite l'applicativo RenDe.

E' stato, altresì, presentato, in data 13 giugno 2014, l'allegato di cui all'art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente le risultanze delle spese relative a programmi aventi natura o contenuti ambientali.

Sono stati rilevati:

per il CONTO DEL BILANCIO:

in ordine all'ENTRATA:

- a) poste di bilancio per le quali si riscontrano discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle Amministrazioni;
- b) capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali, registrati nel Rendiconto, risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio;
- c) nel “*riscosso residui*” dell'anno capitoli/articoli con importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2012.  
Nel “*versamento residui*” capitoli/articoli per i quali il versato residui risulta inferiore agli importi da versare risultanti al 31 dicembre 2012;
- d) residui di versamento di pertinenza dello Stato - allegato 23 al Rendiconto - nella quota non correlata a somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le

Province autonome di Trento e Bolzano, sulle cui origini e natura si riscontrano indicazioni parziali;

- e) resti da riscuotere delle entrate extratributarie - allegato 24 al Rendiconto - classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata, pari al 100 per cento, a fronte di una quota esigua di residui riscossi (2,61 per cento);
- f) poste di bilancio per le quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio;

in ordine alla SPESA:

- a) eccedenze di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa per capitoli, rispettivamente pari a 1.808 milioni, 2,8 milioni e 1.796 milioni, ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa;
- b) spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi nei capitoli 7601 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 7450 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) decreti di accertamento dei residui ad oggi non ancora visti e registrati dalla Corte, in quanto il relativo procedimento di controllo non si è ancora concluso o ha evidenziato anomalie;

per il CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO:

- a) discordanze nelle variazioni intervenute in alcune poste delle “attività non finanziarie prodotte” e “attività non finanziarie non prodotte”;
- b) omesse variazioni intervenute in numerose poste concernenti i beni mobili patrimoniali iscritti tra le “attività non finanziarie prodotte”;



- c) poste dei residui attivi e passivi per i quali sono state riscontrate discordanze o irregolarità relativamente ai corrispondenti capitoli/articoli di bilancio;
- d) omessa indicazione delle intervenute variazioni nella gestione del Fondo di rotazione per la concessione di mutui alle imprese a tasso agevolato e del Fondo di rotazione destinato alla concessione di finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno;

Le risultanze del Rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

		(in euro)
	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+) 39.714.678.854,23	(-) 19.492.245.332,54
Saldo netto da finanziare	(-) 28.018.162.562,82	(-) 76.946.669.635,91
Indebitamento netto	(-) 2.538.940.243,29	(-) 53.298.744.961,36
Ricorso al mercato	(-) 198.990.738.983,56	(-) 248.035.513.504,89
Avanzo primario	(+) 53.850.553.290,42	(+) 5.019.002.390,40
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(+) 16.811.485.400,47	(+) 65.856.259.921,80

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2013

*(in euro)*

## ATTIVITA'

Attività finanziarie	704.452.678.296,15	
Attività non finanziarie prodotte	290.355.561.701,75	
Attività non finanziarie non prodotte	4.200.272.964,61	
Totale		999.008.512.962,51

## PASSIVITA'

Passività finanziarie	2.561.001.110.152,78	
Totale		2.561.001.110.152,78
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2013		1.561.992.597.190,27
Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2013		28.241.942.247,85

Ulteriori dati relativi al Conto del bilancio, al Conto generale del patrimonio e ai conti ad essi allegati sono riportati nell'appendice, che costituisce parte integrante della decisione.

Nella relazione annessa alla decisione sono contenute considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle Amministrazioni, nonché osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili.

Il Pubblico Ministero ha svolto proprie considerazioni con memorie scritte e, per quanto concerne il giudizio di parificazione, ha confermato le richieste conclusive contenute nelle predette memorie, nonché nella requisitoria orale.

Considerato in

## DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli articoli 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è proceduto:

*per il Conto del bilancio:*

### - quanto all'ENTRATA:

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Il riscontro delle risultanze è stato eseguito, per tutte le poste contabili (unità di voto, capitoli ed articoli), sui conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti;

### - quanto alla SPESA:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla Corte; a verificare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

*per il Conto generale del patrimonio:*

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche sulla base di documenti forniti dall'Amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole variazioni alle poste patrimoniali ed ai relativi allegati, sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili, delle modalità di aggiornamento dei valori iscritti, della sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione, delle modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti.

Per le entrate, riscosse e versate, per le somme riscosse e “*da versare*” e per quelle “*da riscuotere*”, si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel Conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riepiloghi generali e nel Conto del bilancio.

Per la spesa sono stati effettuati riscontri sulla base delle scritture tenute o controllate.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni:

*A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

Quanto all'Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

*lettera a):*

sulla base delle verifiche di conformità – effettuate ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7, che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto della competenza ed al conto dei residui. Tra le cause delle discordanze va, fra l'altro, evidenziata la presenza di “*dati compensati*”, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle “*da riscuotere*”) con

segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. In presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo, permangono dubbi sulla complessiva attendibilità delle scritture di base tenute ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti.

Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle “comunicazioni ritardatarie” inviate dalle Amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche; ciò comporta l'inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l'emersione di incongruenze all'interno del rendiconto finale, come nei casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l'irregolarità del conto dei residui relativamente alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

*lettera b):*

come per gli anni precedenti, anche per il 2013 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del “da versare” e “da riscuotere” in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 261.124 milioni, invece di 314.446 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 53.322 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il relativo importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma è desumibile solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2013 a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che ci siano specifiche voci di entrata il cui saldo è costituito da riaccertamenti (sopravvenienze attive).

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte, l'emergere di tali differenze è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali, che vengono operate senza verificare la loro eventuale

sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare sostanzialmente indipendente rispetto alle altre voci del rendiconto. La stessa nota integrativa al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (244.119 milioni) e non in quelle (190.797 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio e, in particolare, del saldo del conto residui, ciò limita la necessaria raffrontabilità delle risultanze di bilancio fra i diversi esercizi finanziari, segnalata nel dispositivo della decisione; negli allegati D ed E viene riportato, per i diversi capitoli/articoli, l'elenco dei saldi delle sopravvenienze, attive e passive, risultanti dai calcoli effettuati dalla Corte: sussiste la necessità di darne analitica giustificazione;

*lettera c):*

il Rendiconto dell'esercizio 2013 espone gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno, al netto di quelli derivanti dalle somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma calcolati secondo procedure utilizzate per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra "riscossioni residui" dell'anno e "riscossioni residui" comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano rimosse, ma non versate, alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore veridicità complessiva del conto del bilancio. Tuttavia, la procedura seguita non consente di far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio cui si riferisce il Rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente

siano state effettivamente versate. Conseguentemente, non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei relativi capitoli.

L'importo delle somme rimosse nell'esercizio, di 4.970 milioni, è pari alla differenza tra il riscosso residui (41.158) e quanto rimasto da versare alla fine del 2012 (36.188). Le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di riscossioni nel 2013 inferiore all'importo dei resti finali da versare nel 2012), riportate nell'allegato G, non sono rinvenibili nel Rendiconto.

Nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2012 risulti negativo, quest'ultimo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2012 non è stata versata neppure nel corso del 2013 e resta, quindi, tuttora da versare.

Pertanto, delle poste elencate nell'allegato G va dichiarata l'irregolarità.

Analogamente nell'allegato H vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2013 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2012). L'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (25.148 milioni) non tiene conto delle somme che, pur essendo state rimosse, rimanevano tuttavia ancora da versare alla fine del 2012 (11.837 milioni, di cui, peraltro, non si conosce l'anno di provenienza), ciò significando che nel 2013 non si è versato neanche quanto in totale rimaneva da versare alla fine del 2012; per dette poste va dunque dichiarata l'irregolarità;

*lettera d):*

l'importo dei resti da versare, nella quota non correlata a somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dello Stato, presenti nell'allegato 23 al Rendiconto, nel 2013 ammonta, in aumento

rispetto ai 18.729 milioni del 2012, a 21.092 milioni. Vengono fornite, da parte della Ragioneria generale dello Stato, indicazioni solo parziali in merito alla loro origine e natura e senza, comunque, fornire elementi di ordine quantitativo. Tali informazioni riguardano l'esistenza di deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, il cui versamento al bilancio avviene nell'anno successivo, con imputazione al conto dei residui nonché la differenza tra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate su deleghe di versamento dei contribuenti e il versamento effettuato dagli stessi, al netto delle eventuali compensazioni che non risultano regolate contabilmente.

Per tali motivi, le risultanze dei residui da versare, di cui all'allegato 23 al Rendiconto, diversi da quelli relativi alle somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità;

*lettera e):*

nell'allegato 24 al Rendiconto sono esposte indicazioni sulle riduzioni dei residui per grado di esigibilità, ai sensi dell'articolo 268 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, complessivamente apportate per titolo e per capitolo, limitatamente alle somme dei titoli I e II, di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, iscritte a ruolo e rimaste da riscuotere in conto residui, e per le entrate extratributarie di pertinenza del Dipartimento del Tesoro e di altre Amministrazioni. I resti da riscuotere per le entrate extratributarie sono classificati, nel predetto allegato 24, di riscossione certa, quantunque ritardata, per una percentuale del 100 per cento, a fronte di una quota di residui riscossi, al netto del "da versare" degli esercizi precedenti, molto esigua, pari al 2,61 per cento, di poco superiore a quanto rilevato nel 2012.

Sempre con riferimento ai residui di pertinenza delle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, un'altra specifica segnalazione riguarda l'anomalia di una classificazione che continua ad essere effettuata, non già per capitolo, ma, in via aggregata, appunto sotto la voce "Altre". Per queste voci dell'Allegato 24 al Rendiconto non si può quindi dar luogo alla dichiarazione di regolarità;